

COFIA

Diritto rimborso carta stampati L 50



116
68

COMUNE DI CARRARA

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

21743/1434

N protocollo

N della pratica

15

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig **Eredi ANDREANI & IMPRESA ROGGERO Gino S.r.l.**
per essere autorizzato a Variante al progetto approvato il 30/5/1968
(2° variante fabb. "C") in viale XX Sett. Avenza

Visti

Determinazione del Sindaco alla
variante 3/11/1970

i disegni allegati alla domanda stessa,
il parere espresso dalla Commissione Edilizia in data 15/9/1970 verb.n°21,
i riferimenti dell'Ufficio Urbanistica Comunale e dell'Ufficio d'Igiene,
la legge 17 agosto 1942, n 1150 e 6-8-1967 n 765,
la legge Comunale e Provinciale,
i regolamenti Comunali d'igiene e Polizia locale,
Visto il parere favorevole della C.E. al progetto originario
espresso nella riunione del 26/3/1968 verb.n°8;

AUTORIZZA

il sig **Eredi ANDREANI & IMPRESA ROGGERO Gino S.r.l.**

all'esecuzione dei lavori di cui si tratta sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in
materia di edilizia, d'igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e alle
condizioni entro riportate

Gc.

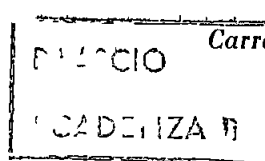
- 1) - Rilasciando la licenza il Comune non assume nessun impegno circa la costruzione delle opere di urbanizzazione (strade, fognature, acquedotto ecc.) la dove queste manchino e siano deficienti rimanendo le medesime a carico del costruttore ai sensi dell'art 10 Legge 6-8-67 n° 765

Il richiedente non acquista parimenti alcun diritto per opporsi o pretendere indennizzi contro le disposizioni che il Comune intendesse poi adottare per migliorare le condizioni degli spazi pubblici della zona, essendo il medesimo sottoposto agli obblighi previsti dall'art 24 della legge 17-8-1943 n° 1150 sull'acquisizione dei relitti e del pagamento dei contributi di miglioria

- 2) - La licenza è in ogni caso concessa fatti salvi i diritti dei terzi,
- 3) - La licenza di costruzione ha valore per anni 1 (uno) dalla data del rilascio. Qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati, dovrà essere presentata istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza,
Il Sindaco può concedere proroghe solo su motivata richiesta,
- 4) - In ogni cantiere deve essere chiaramente esposto un cartello recante il numero e la data della licenza di costruzione ed i nomi dei titolari della licenza, del progettista, del direttore dei lavori e del costruttore. La licenza di costruzione deve essere tenuta in cantiere ed esibita ad ogni richiesta dei funzionari del Comune addetti alla sorveglianza,
- 5) - E' FATTO OBBLIGO al titolare della presente licenza, prima di iniziare gli scavi di fondazione, di richiedere e ottenere il NULLA OSTA da parte dell'Ufficio Urbanistica il quale provvederà tempestivamente ad eseguire il sopralluogo e stabilirà gli allineamenti secondo il progetto approvato dalla Commissione Edilizia. Il titolare della licenza ha pure l'obbligo di segnalare tempestivamente al Comune la data del completamento degli scavi di fondazione, quella del completamento della copertura e quella di ultimazione dell'opera, nonché tutti i fatti occorsi nella esecuzione dei lavori che possono interessare l'Autorità Comunale. Deve altresì tempestivamente segnalare all'Ufficio di Igiene quando stia per completare la costruzione degli impianti igienici (fosse settiche, pozzi neri, ecc.), affinché l'Ufficio possa controllarne la razionale esecuzione. In difetto di tali osservanze saranno applicate le sanzioni di cui al punto 19 della presente licenza,
- 6) - E' vietato nel modo più assoluto di ricavare abitazioni anche ad uso alloggi di custodi, guardiani o portieri nei locali seminterrati o comunque posti al disotto del piano stradale o di campagna e in locali non illuminati od areati direttamente,
- 7) - Le porte dei fabbricati prospettanti su spazi pubblici debbono essere munite di infissi giranti all'interno,
- 8) - Non possono adottarsi persiane che si aprano verso l'esterno su spazi pubblici se l'altezza minima dal piano del marciapiede non è almeno di mt 2,10,
- 9) - Il Comune ha diritto di usare gli assiti di licenzione per le pubbliche affissioni, direttamente o attraverso ditte appaltatrici del servizio, senza corrispondere compensi di sorta,

- 10) Le acque piovane debbono essere convogliate a terra e le tubazioni almeno per una altezza di mt 3 dal piano del marciapiede debbono essere incassate nella muratura o, se esterne, in ghisa
- 11) - Al piano di spiccato i muri dei fabbricati debbono essere impermeabilizzati mediante doppio strato orizzontale d'asfalto dello spessore complessivo di almeno cm 1 o con altro sistema che assicuri non minore protezione,
- 12) - In ogni edificio di nuova costruzione i bidoni delle immondizie debbono essere tenuti in apposito locale ben areato al piano terreno con pareti rivestite di materiale impermeabile e lavabile,
- 13) - Negli edifici di civile abitazione e fatto obbligo di disporre efficaci isolamenti acustici almeno tra piano e piano o tra appartamento e appartamento e in corrispondenza dei macchinari installati per i vari servizi interni
- 14) - Ove nella costruzione si usi conglomerato di cemento semplice o armato e fatto obbligo di osservare le disposizioni di cui ai RR DD LL 16 Novembre 1939 n 2228 e n 2229 e di denunciare l'opera alla Prefettura documentando l'avvenuta denuncia al Comune prima dell'inizio dei lavori,
- 15) - In caso di sopraelevazione e fatto obbligo di verificare la capacità portante delle fondazioni o delle strutture che si intendono utilizzare, e di provvedere, ove necessario, al loro rafforzamento,
- 16) È fatto obbligo di osservare le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro stabilite dal D P R N 164 del 7 Gennaio 1956,
- 17) - Inoltre devono essere rispettate le seguenti condizioni

- 18) - In caso di inosservanza delle norme e modalita esecutive fissate nel presente atto verranno applicate le misure previste nell art 32 della legge 17-8-1942 n 1150 e nell art 26 della legge stessa modificato ai sensi dell art 6 della legge 6-8-1967 n 765, Salvo l applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal 2° e 3° comma dell art 13 della legge 6-8-1967 n° 765,
- 19) - Senza pregiudizio delle sanzioni penali e dei piu gravi provvedimenti stabiliti dalle leggi, ogni infrazione alle presenti norme e punita con ammenda fino a L. 1 000 000 (Unmilione) e con l'arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a L. 2 000 000 (Duemilioni) nei casi di prosecuzione dei lavori nonostante l ordine di sospensione ai sensi dell'art 13 della legge 6-8-1967 n 765
- 20) - L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comportera la decadenza della licenza se in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d inizio



Carrara, li

30 Maggio 1968

Accluse si restituiscono due copie di ciascuno dei disegni presentati

L INGEGNERE CAPO

IL SINDACO

Consegnata da

a mano di

il

1370